

DIRITTI CIVILI – IL CASO DI ELUANA ENGLARO

Classe 4° A

Lavoro svolto da:

MATILDE GRAZIANO

NICOLA PEZ

BEATRICE CARAMAZZA

ELISA CHIESA

ANDREI MIHAI

KEVIN ADDO

Il giorno 26 ottobre 2017 la classe ha partecipato, nell'ambito del festival Mimesis, all'incontro "Che cos'è il diritto?", dove sono intervenuti il signor Beppino Englaro e i professori Luigi Gaudino e Francesco Bilotta.

La mattinata era incentrata principalmente sul caso di Eluana e le sue conseguenze. Eluana Englaro era nata a Lecco nel 1970, e alla giovane età di 21 anni ebbe un incidente stradale che la fece entrare in coma. Quando Beppino Englaro inizia a parlare della figlia tutti pendono dalle sue labbra: il ricordo è vivido e parla di Eluana con assoluta chiarezza, consapevole della persona che è stata. Eluana, dice il padre, era una ragazza determinata, forte, decisa, tenace e ferma sui suoi ideali. Per Eluana la vita valeva la pena di essere vissuta, al massimo delle proprie forze, e secondo lei essere relegata in un letto di ospedale senza poter esporsi, senza poter parlare e soprattutto senza poter pensare, non era vita. Aveva già espresso la sua opinione a riguardo qualche anno prima del suo incidente perché un suo carissimo amico si era ritrovato, sfortunatamente, nelle stesse condizioni. Eluana era sempre stata chiara: se le fosse successa una cosa simile, non avrebbe mai voluto continuare a "vivere" in quella condizione.

Qual era l'esatta condizione in cui si trovava Eluana? A 12 mesi dall'incidente venne fatta la diagnosi che si rivelò definitiva: a causa di danni molto estesi alla corteccia celebrale e della degenerazione dei tessuti, Eluana venne dichiarata in stato vegetativo permanente. Lo stato vegetativo viene definito persistente se protratto nel tempo e permanente quando si presume che sia irreversibile. Il cervello di Eluana, pur avendo perso gran parte delle funzioni, manteneva vitalità tale da rendere possibili la respirazione autonoma, l'attività circolatoria, quella metabolica e un controllo delle cosiddette funzioni vegetative (temperatura corporea, pressione arteriosa e diuresi). È questa la parte più discussa del caso Englaro: per i medici la ragazza non era ancora morta, per i genitori invece quel corpo sfatto sul lettino di un ospedale non era più la ragazza piena di vita che riempiva le loro giornate. Al di là del loro volere, i genitori si sono aggrappati a tutto ciò che avrebbe voluto la figlia.

Nell'Articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza". Ma Eluana, che non aveva capacità di parola e consapevolezza di sé e dell'ambiente circostante, poteva essere considerata ancora un "essere

umano”? Indubbiamente lo è stata, e quando lo è stata ha espresso chiaramente il suo volere. Successivamente al suo incidente però non restano prove di questa sua opinione, se non le parole di due genitori dilaniati dal dolore. Lei non poteva più far valere la propria volontà, allora non restava altro che ai suoi tutori darle voce.

Ed è proprio facendo appello all'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana che Beppino Englaro lotta a denti stretti perché venga rispettata la figlia e il suo corpo. “La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

Il caso Englaro, a livello giuridico, inizia il 2 marzo del 1999 con il decreto del tribunale di Lecco che sentenziava l'inammissibilità della richiesta del tutore Beppino Englaro in quanto in contrasto con l'ordinamento vigente, fondamentalmente con l'articolo 2 (che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo).

Beppino Englaro presenta un reclamo alla Corte d'appello di Milano la quale, il 31 dicembre 1999, la rigetta poiché non è possibile prendere una decisione in quanto il dibattito, a livello giuridico e medico, era ancora aperto. Nello stesso tempo pure il Tribunale di Lecco la rigetta, poiché il potere di cura del tutore implicava un quid positivo volto alla conservazione della vita del soggetto stesso e della sua integrità psico-fisica.

Il 16 ottobre del 2007 la corte di Cassazione si pronunciò a favore dell'interruzione delle macchine soltanto in presenza di due circostanze:

- a) che la condizione di stato vegetativo del paziente sia apprezzata clinicamente come irreversibile, senza alcuna sia pur minima possibilità, secondo standard scientifici internazionalmente riconosciuti, di recupero della coscienza e delle capacità di percezione;
- b) che sia univocamente accertato, sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente, dalla sua personalità e dai convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici che ne orientavano i comportamenti e le decisioni, che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione del trattamento.

Le opinioni erano tante e contrastanti. Sicuramente possiamo ricordare l'opinione della Chiesa Cristiana Cattolica, che considera immorale la decisione di “staccare la spina”, poiché la vita è un dono che ci viene dato da Dio, ed è un peccato profanarlo in questo modo. Infatti, come ben sappiamo, la Chiesa è fortemente contraria anche al suicidio e soprattutto al suicidio assistito. Da una parte c'era chi credeva che togliere la vita a Eluana fosse contro natura, in quanto la ragazza possedeva ancora determinate funzioni vitali fondamentali: in questo caso la vita era vista solamente dal punto di vista scientifico. Probabilmente anche Kant sarebbe stato contrario, perché nella *Fondazione della Metafisica dei costumi* lui definisce contraddittoria la massima per cui “Per amore di me mi formo il principio che se la vita col suo perdurare mi minaccia più di quanto mi prometta piacevolezza io me l'accorcio”, in quanto sostiene che così lo stesso sentimento che va a

promuovere la vita presupporrebbe l'eventualità di distruggerla, e questo non può fungere da legge universale di natura. Staccare la spina ad Eluana, anche se non lo si può chiamare "suicidio", sarebbe da questo punto di vista un negare la legge di autoconservazione che è fondamentale per far esistere la vita.

Dall'altra parte c'è chi invece guarda l'aspetto morale della situazione: non avere possibilità di parlare, amare, studiare, ricordare, avere relazioni con le altre persone e con il mondo, è davvero vivere? È, come direbbe Locke, ancora una persona o solo un corpo? Per Locke, per esempio, la persona è un soggetto cosciente di sé. Infatti secondo lui se un uomo perdesse la memoria, sarebbe sempre lo stesso uomo ma non la medesima persona. Allo stesso modo Eluana, dopo l'incidente non era più la stessa persona, ma solo lo stesso corpo.

Solo nel 9 luglio 2008 la richiesta del padre fu accolta, e il 9 febbraio 2009, a 17 anni dal suo incidente, Eluana Englaro morì.

Durante l'incontro si è parlato di diritto e di morale, abbiamo visto un padre ancora capace di emozionarsi e di infervorarsi nel raccontare della figlia e del dolore che lui stesso ha dovuto attraversare. C'è stato modo di avere un confronto con il pubblico, qualcuno ha espresso la sua opinione, anche se contrapposta a quella di Beppino Englaro stesso. Certamente l'incontro è stato di grande impatto, proprio per il fatto che molti dei ragazzi presenti non si erano neanche mai posti il problema; è giusto parlarne in famiglia e riflettere anche su situazioni che ci sembrano lontane da noi.

È importante menzionare il fatto che il caso di Eluana ha lasciato un segno: nel dicembre 2017 è stato fatto un disegno di legge per il Testamento Biologico.